

Comune di Quarto d'Altino

Città Metropolitana di Venezia
AREA ECONOMICA
UFFICIO TRIBUTI

BANDO PER L'ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARIP A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARIP PER L'ANNO 2021 AL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.

1 - Finalità del Bando

- 1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021, n. 106, con il presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARIP dovuta per l'anno 2021, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o di rigetto.
- 2. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 è prevista una riduzione a favore delle attività economiche che abbiano subito effetti economici negativi, così come derivanti dalla perdurante pandemia, comprovati dalla riduzione del fatturato 2020, rispetto al 2019, per una percentuale almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, commi da 1 a 4.

2 – Soggetti beneficiari e requisiti previsti per l'applicazione della riduzione TARIP

- 1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche, anche individuali, che esercitano una attività di impresa, professionale o di lavoro autonomo, in qualunque forma giuridica, che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..), che rappresentino soggetti passivi ai fini TARIP, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, commi da 1 a 4.
- 2. Possono essere beneficiari della riduzione TARIP solo ed esclusivamente gli operatori economici, anche individuali, in possesso dei seguenti requisiti definiti dal citato art. 1 del D.L. n. 41/2021 e dalla Circolare Agenzia Entrate n. 5/Edel 14 maggio 2021:
 - a) ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 di importo inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui alla presente disposizione;
 - b) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
 - c) Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al presente bando:
 - i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021;
 - i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
 - le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni;
- 3. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore TARIP entro il 31 ottobre 2021 a pena di decadenza.

- 4. La riduzione è applicata all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice primario da CCIAA.
- 5. La riduzione spettante ai singoli beneficiari non potrà superare il 50% pro quota della tariffa fissa e della tariffa variabile parametrica TARIP dovuta per l'anno 2021.
- 6. La riduzione spettante potrà essere oggetto di riparametrazione in caso di superamento del budget iscritto nel bilancio di previsione comunale.

4 - Criteri di determinazione dell'entità della riduzione e condizioni di attribuzione della riduzione

- 1. La riduzione è attribuita ad ogni soggetto richiedente che sia stato ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione.
- 2. La riduzione spettante ad ogni richiedente ammesso all'erogazione verrà calcolato sulla base delle istanze presentate e ammesse alla riduzione e non potrà superare il 50% della somma dovuta per l'anno 2021 sia ai fini della quota fissa sia ai fini della quota variabile parametrica.
- 3. L'attribuzione della riduzione è subordinata alla verifica, da parte del Comune, negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA) disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:
 - Euro 270.000,00 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - Euro 225.000,00 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - Euro 1.800.000,00 per tutte le altre imprese.

5 - Modalità di presentazione delle istanze e riscontro telematico

- 1. I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARIP, **entro il 31 ottobre** mediante lo Sportello Online (<u>serviziweb.gruppoveritas.it</u>)
- 2. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni minime:
 - a) dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante comprensivi di codice fiscale e partita IVA;
 - b) indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura;
 - c) recapito telefonico ai fini della procedura;
 - d) il codice ATECO primario dell'impresa;
 - e) luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARIP;
 - f) tipologia della riduzione per la quale si presenta l'istanza;
 - g) codice utente TARIP.
- 3. Con la presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema utilizzando esclusivamente l'estensione file ".pdf", comprendente:
 - modulo sottoscritto;
 - attestazione della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso e delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni (art. 1, comma 13, D.L. n. 41/2021).
- 4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

- 5. Il modello di domanda, compilato tassativamente a pena di esclusione in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell'attività economica richiedente la riduzione.
- 6. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della domanda, sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comunequartodaltino.it.
- 7. La partecipazione al Bando comporta l'accettazione incondizionata delle procedure e delle disposizioni ivi previste.

6 - Modalità di erogazione della riduzione

8. 1. La riduzione contemplata dal presente Bando sarà applicata nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto ai fini TARIP nel 2021. La data di erogazione della riduzione coinciderà con la scadenza di pagamento dell'avviso di riscossione del saldo.

7 - Attività istruttoria e di controllo

- 1. Il Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore Veritas S.p.A., che esegue l'istruttoria iniziale da proporre all'Ente, quantifica la riduzione, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotta il provvedimento finale di accoglimento o rigetto, anche in modalità cumulativa.
- 2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
 - a) presentate oltre la data stabilita;
 - b) presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore Veritas S.p.A. e non processate nell'apposito portale web messo a disposizione;
 - c) non completamente compilate secondo le modalità previste.
- 3. Il Comune, mediante il gestore, in ogni caso anche successivamente all'erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. In caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
- 4. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza e comunque prima del riconoscimento della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie.